

CIRCOLARE N. 10
23 FEBBRAIO 2006

Indagini bancarie: obblighi telematici per gli intermediari finanziari (comprese holding di partecipazione e soggetti ex art. 113 T.U.L.B.)

© Copyright 2006 Acerbi & Associati®

A decorrere dal 1.1.2006, data di entrata in vigore del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 22 dicembre 2005 in materia di indagini finanziarie, i seguenti soggetti:

1. Banche
2. Poste italiane S.p.A.
3. Soggetti ex art. 106 TUB (finanziamenti, locazione finanziaria, assunzione di partecipazioni, servizi pagamento, intermediazione)
4. Soggetti ex art. 107 TUB (attività codice 3, servizi di investimento, acquisizione fondi con obbligo di rimborso)
5. **Soggetti ex art. 113 TUB (intermediari finanziari la cui attività non è rivolta verso il pubblico, tra i quali anche le holding di partecipazione e le società di locazione finanziaria infragruppo)**
6. Soggetti ex art. 155 TUB (Consorzi e cooperative di garanzia collettiva di fidi)
7. Cambiavalute
8. Casse peota
9. Agenti in attività finanziaria (custodia/trasporto valori, commercio in oro, gestione case da gioco, case d'asta, recupero crediti)
10. Addetti al commercio in oro
11. Istituti di moneta elettronica (IMEL)
12. Imprese di investimento (SIM)
13. Organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R. - Fondi di investimento - SICAV)
14. Società di gestione del risparmio (SGR)
15. Società fiduciarie
16. Altri intermediari

sono obbligati a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), tramite il quale ricevere le richieste di indagine da parte degli organi preposti ai controlli, ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7), del DPR n. 600/1973 e dell'articolo 51, secondo comma, numero 7), del DPR n. 633/72, nonché, entro il termine previsto dalle stesse norme, trasmettere in risposta i dati oggetto della richiesta. Si tratta delle richieste di comunicazione di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata con i soggetti di cui sopra (siamo nell'ambito delle cd. "indagini bancarie").

L'indirizzo di posta elettronica è richiedibile ad uno dei gestori inclusi nell'elenco pubblico disciplinato dall'art. 14 del D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Detto elenco è pubblicato nel sito <http://www.cnipa.gov.it>, alla voce Posta elettronica certificata (PEC). Tra detti soggetti vi sono anche le Camere di Commercio, alle quali la PEC è richiedibile anche on line attraverso i relativi siti web.

Entro il termine del **28 febbraio 2006** i soggetti in questione debbono comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo PEC, insieme alle seguenti informazioni:

- a) codice fiscale dell'operatore finanziario;
- b) denominazione dell'operatore finanziario;
- c) tipo/categoria dell'operatore finanziario;
- d) sede legale dell'operatore finanziario;
- e) codice fiscale e dati anagrafici del responsabile dell'operatore finanziario;
- f) data di eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- g) certificato qualificato relativo alla firma digitale del responsabile di cui alla lettera e)
- h) periodo di validità del certificato qualificato.

Detta comunicazione deve essere effettuata mediante il servizio Entratel (direttamente o tramite intermediario autorizzato) o il servizio Internet. Si tenga presente che l'Agenzia delle

Entrate ha reso disponibile solamente il tracciato del software per effettuare la comunicazione, non il software.

L'Agenzia delle Entrate provvede ad inserire l'indirizzo di posta elettronica certificata e le altre informazioni in un registro generale degli indirizzi elettronici.

I medesimi soggetti comunicano con le stesse modalità ogni modifica intervenuta sia nella casella di posta certificata sia in una delle informazioni di cui sopra entro il termine di **30 giorni** dal verificarsi dell'evento modificativo. Detta comunicazione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla data della stessa.

Le richieste di informazioni da parte dell'amministrazione finanziaria si intendono comunque regolarmente trasmesse, sulla base delle informazioni presenti nel registro degli indirizzi elettronici, nel caso in cui la modifica delle predette informazioni non sia comunicata nel termine previsto.